



Comune di Avigliana

Provincia di Torino

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato dal Consiglio Comunale in data 29/01/1986 con deliberazione n. 17

Modificato dal Consiglio Comunale in data 15/05/2017 con deliberazione n. 59

Modificato dal Consiglio Comunale in data 27.04.2022 con deliberazione n. 42



CITTA' DI AVIGLIANA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE



ALLEGATO DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N° DEL

INDICE

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento**
- Art. 2 - Obiettivo del Regolamento**
- Art. 3 - Limiti del Regolamento**
- Art. 4 - Espletamento del servizio di polizia rurale**
- Art. 5 - Ordinanza**

Capo II - DISCIPLINA DEL PASCOLO

- Art. 6 - Disciplina dell'esercizio del pascolo**
- Art. 7 - Pascolo degli animali. Modalità**
- Art. 8 - Pascolo in ore notturne**
- Art. 9 - Obbligo di comunicazione da parte dei pastori in transito**
- Art. 10 - Attraversamento di abitati con animali**
- Art. 11 - Divieto di ingresso nei fondi altrui**
- Art. 12 - Pascolo vagante**
- Art. 13 - Trattamento, trasporto e custodia degli animali**

Capo III - STRADE, TUTELA DEL SUOLO E DELLE ACQUE

- Art. 14 - Terreni liberi. Divieti**
- Art. 15 - Strade**
- Art. 16 - Igiene e tutela delle strade**
- Art. 17 - Distanza di rispetto dalle strade nell'esercizio dell'attività agricola**
- Art. 18 - Depositi**
- Art. 19 - Manutenzione di strade interponderali**
- Art. 20 - Circolazione dei mezzi sulle strade**
- Art. 21 - Irrigazione**
- Art. 22 - Deflusso delle acque**
- Art. 23 - Scarico nei fossi**
- Art. 24 - Pulizia e spurgo di fossi e canali**
- Art. 25 - Tombinatura di fossi e canali**
- Art. 26 - Abbeveratoi e bacini di raccolta dell'acqua**
- Art. 27 - Inquinamento delle acque**

Capo IV - CASE COLONICHE E LORO ANNESSI, RICOVERI PER ANIMALI

- Art. 28 - Disciplina**
- Art. 29 - Difesa dall'umidità**
- Art. 30 - Dotazione idrica**
- Art. 31 - Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali**
- Art. 32 - Scolo delle acque**
- Art. 33 - Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per allevamenti a carattere familiare**
- Art. 34 - Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per allevamenti non aventi carattere familiare**

Art. 35 - Divieto di attivazione di allevamenti in centri edificati

Art. 36 - Nuovi recinti per gli animali

Art. 37 - Depositi di foraggi ed insilati

Art. 38 - Misure profilattiche per il controllo dello sviluppo di popolazioni di zanzare

Capo V - GESTIONE DEI LIQUAMI ZOOTECNICI E DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI

Art. 39 - Definizione di liquami zootecnici

Art. 40 - Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

Art. 41 - Norme per l'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici

Art. 42 - Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, loro collocazione e gestione

Art. 43 - Definizione di effluenti di allevamento palabili

Art. 44 - Stoccaggio di effluenti di allevamento palabili

Art. 45 - Trasporto letame, liquami ed altri detriti

Art. 46 - Spandimento liquami

Capo VI - DELLA PROPRIETA' E DELLE PRATICHE AGRARIE

Art. 47 - Coltivazione prodotti transgenici

Art. 48 - Tutela della proprietà

Art. 49 - Colture agrarie. Limitazioni

Capo VII - VEGETAZIONE E DIFESA DELLE PIANTE

Art. 50 - Impianto di alberi e siepi presso i confini. Recisione di piante, rami protesi e radici

Art. 51 - Arature dei terreni

Art. 52 - Pulizia delle aree private e terreni non edificati

Art. 53 - Spigolature, rastrellature, raspollature

Art. 54 - Proprietà dei frutti caduti dalle piante

Art. 55 - Trasporti di legname

Art. 56 - Nidi di uccelli

Art. 57 - Apicoltura

Art. 58 - Accensione dei fuochi. Divieti

Capo VIII - SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE, GESTIONE DEL BOSCO, DEI BOSCHETTI E DELLE SIEPI

Art. 59 - Definizione di bosco

Art. 60 - Modalità di gestione e salvaguardia del bosco

Art. 61 - Salvaguardia delle macchie boschive

Art. 62 - Flora spontanea e prodotti del sottobosco

Art. 63 - Definizione di boschetto

Art. 64 - Definizione di siepe

Art. 65 - Modalità di gestione di siepi e boschetti

Art. 66 - Impianti di siepi e piante

Art. 67 - Pianta arboree e/o arbustive di pregio

Art. 68 - Manutenzione di prati ed incolti

Capo IX - MALATTIE DELLE PIANTE, LOTTA CONTRO INSETTI ED ANIMALI NOVICI ALL'AGRICOLTURA, DIFESA DELLE PIANTE, IMPIEGO DI PESTICIDI E FITOFARMACI

- Art. 69 - Prevenzione della diffusione di organismi nocivi delle piante**
- Art. 70 - Difesa contro la malattia delle piante. Denuncia obbligatoria**
- Art. 71 - Lotta contro gli organismi nocivi delle piante di cui al D. Lgs. 19/08/05 n.214**
- Art. 72 - Disposizioni aggiuntive specifiche in tema di prevenzione e lotta alla flavescenza dorata della vite**
- Art. 73 - Misure contro la propagazione della nottua, della piraride del mais e della metcalfa pruinosa**
- Art. 74 - Cartelli per esche avvelenate**
- Art. 75 - Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti agricoli**
- Art. 76 - Indicazioni in merito all'utilizzo dei prodotti fitosanitari**
- Art. 77 - Modalità di impiego degli antiparassitari**

Capo X - VENDITA PRODOTTI AGRICOLI

- Art. 78 - Autorizzazione**
- Art. 79 - Vendita di piante e sementi**
- Art. 80 - Funghi e tartufi**

Capo XI - MALATTIE DEL BESTIAME

- Art. 81 - Denuncia delle malattie e diffusive degli animali**
- Art. 82 - Seppellimento di animali morti**
- Art. 83 - Tutela del bestiame**
- Art. 84 - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi**
- Art. 85 - Trasporto di animali**
- Art. 86 - Maltrattamento di animali**

Capo XII - NORME SANZIONATORIE

- Art. 87 - Accertamento delle violazioni**
- Art. 88 - Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie**
- Art. 89 - Processo verbale di accertamento**
- Art. 90 - Rapporto all'autorità competente**
- Art. 91 - Competenza ad emettere le ordinanze di ingiunzione o di archiviazione**
- Art. 92 - Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie**
- Art. 93 - Altre sanzioni accessorie**

Capo XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 94 - Entrata in vigore del Regolamento**

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il Servizio di polizia rurale nell'ambito del territorio comunale di Avigliana, avente destinazione agricola o soggetto a vincoli di natura paesaggistico - ambientale, così come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico.
2. Il Regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, così come definite dall'art. 2135 del C.C., indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Codice Civile - Art. 2135

Imprenditore agricolo.

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

3. Il Piano Regolatore Generale del Comune individua le aree e le porzioni di territorio laddove la destinazione rurale è prevalente rispetto alle altre destinazioni. Intali aree la regolamentazione comunale e la pianificazione urbanistica dovranno adeguarsi per tendere alla salvaguardia, alla tutela, al miglioramento ed alla qualificazione delle attività agricole in atto, favorendo i nuovi insediamenti rurali nel rispetto dell'ambiente.
4. Un ambito particolare è quello del Parco Naturale dei Laghi di Avigliana, un'area naturale protetta dove la regolamentazione delle attività è contenuta nella L.R. 29 giugno 2009 n. 19 e s.m.i., in particolare nell'art. 8 e nelle misure di conservazione sito-specifiche per il SIC/ZPS IT 1110007 Laghi di Avigliana.

Nell'ambito del Parco è inoltre vietata la caccia mentre per quanto riguarda la pesca occorre munirsi di licenza di pesca dilettantistica e del buono giornaliero di pesca per la pesca sul Lago Grande o della tessera FIPSAS per la pesca sul Lago Piccolo

L.R. 29 - Art. 8.

(Norme di tutela e di salvaguardia)

1. Le aree inserite nella carta della natura regionale e destinate ad essere istituite come aree protette sono sottoposte alle norme di tutela e di salvaguardia stabilite dalla Regione in relazione alla loro diversa classificazione nell'ambito dei divieti e delle limitazioni del presente articolo.
2. Le norme di tutela e salvaguardia di cui al comma 1 restano in vigore per il periodo di tre anni dalla data di approvazione della carta della natura regionale e decadono nel caso di mancata istituzione dell'area protetta entro il predetto triennio.
3. Nelle aree protette istituite e classificate come parco naturale e riserva naturale si applicano i seguenti divieti:
 - a) esercizio di attività venatoria fermo restando quanto previsto all'articolo 33;

Città di Avigliana - Regolamento di Polizia Rurale

- b) introduzione ed utilizzo da parte di privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati nominativamente;
 - c) apertura di nuove cave, fatti salvi i rinnovi e le proroghe delle autorizzazioni in essere, nei limiti delle superfici autorizzate, e gli interventi consentiti dalle norme di attuazione dei piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;
 - d) apertura di discariche;
 - e) movimentazioni di terra tali da modificare consistentemente la morfologia dei luoghi o tali da alterare il regime idrico superficiale e di falda, fatti salvi gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali dei luoghi, su iniziativa del soggetto gestore o da esso autorizzati;
 - f) realizzazione di nuove strade ed ampliamento di quelle esistenti se non in funzione di attività connesse all'esercizio di attività agricole, forestali e pastorali o previste dai piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;
 - g) danneggiamento o alterazione della sentieristica esistente se non per interventi di manutenzione o per completamenti previsti dai piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;
 - h) danneggiamento o alterazione degli ecosistemi naturali esistenti;
 - i) cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali, fatta salva l'attività di pesca;
 - j) raccolta e danneggiamento delle specie vegetali, fatte salve le attività agro-silvo-pastorali;
 - k) introduzione di specie non autoctone, vegetali e animali, che possono alterare l'equilibrio naturale, fatta eccezione per i giardini botanici di interesse pubblico;
 - l) asportazione di minerali;
 - m) accensione di fuochi ad uso ricreativo al di fuori di aree appositamente attrezzate;
 - n) utilizzo di veicoli e di motoslitte al di fuori della viabilità consentita; il divieto non si applica ai veicoli delle forze di polizia, di soccorso ed ai veicoli agricoli degli aventi titolo;
 - o) sorvolo a bassa quota di aeromobili non appositamente autorizzati, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi sulla disciplina del volo.
5. Nelle aree protette classificate come riserva speciale si applicano i divieti di cui al comma 3, ad eccezione dei casi di cui alle lettere f) e o) e di quelli individuati dalle specifiche disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3.
7. Fatto salvo il divieto di cui al comma 3, lettera a), il regolamento delle aree protette integra le norme di tutela e di salvaguardia di cui al presente articolo e stabilisce le eventuali deroghe ai divieti previsti dal presente articolo.
8. Nelle more di approvazione del regolamento delle aree protette e in deroga ai divieti di cui al presente articolo sono consentiti interventi a scopo scientifico sulla flora, sulla fauna e sui minerali previa autorizzazione del soggetto gestore.
9. Sono fatte salve le norme di tutela ambientale vigenti sul territorio regionale.

5. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, trovano applicazione le norme dello Stato, della Regione, della C i t t à M e t r o p o l i t a n a nonché quelle comunali vigenti in materia, eventualmente contenute in altri regolamenti.

Art. 2 - Obiettivo del Regolamento

1. Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, sul territorio di competenza, la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dalla Regione, nonché delle disposizioni emanate dagli Enti, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

Art. 3 - Limiti del regolamento

1. Il servizio di polizia rurale è svolto nel rispetto delle normative edilizie e sanitarie, delle normative di prevenzione incendi e comunque di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

Art. 4 - Espletamento del servizio di polizia rurale

1. Il Servizio di Polizia Rurale rientra nell'ambito delle competenze dell'Area Vigilanza, dell'Area Tecnico Manutentiva e dell'Area Urbanistica secondo le specifiche competenze.
2. Il Servizio di Polizia Rurale è svolto dai dipendenti Comunali addetti a tale attività, nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, dalle guardie Parco, dalle guardie ecologiche volontarie coordinate dalla Città Metropolitana di Torino, nonché dalle

guardie giurate dipendenti da Enti ed Associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente come previsto dalle leggi vigenti e con l'apporto, per ambiti di competenza dell'A.R.P.A. provinciale, dell' A.S.L. - Servizio Igiene e Sanità Pubblica e Servizi Veterinari - dei Vigili del Fuoco.

Art. 5 - Ordinanze

1. Le ordinanze finalizzate all'applicazione e al rispetto del presente Regolamento sono emanate dai Direttori delle Aree, evidenziate all'art. precedente, secondo la specificità dell'intervento che si richiede con il provvedimento ordinatorio.

CAPO II

DISCIPLINA DEL PASCOLO

Art. 6 - Disciplina dell'esercizio del pascolo

1. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, e le disposizioni emanate in materia dall'Autorità sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Piemonte; devono, inoltre, osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti.

Art. 7- Pascolo degli animali. Modalità

1. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace e in numero tale da impedire sbandamenti o fughe che possano cagionare danni alle colture, molestia ai passanti o intralcio al traffico.
 2. Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici deve essere preventivamente autorizzato dall'ente proprietario o gestore dei medesimi.
 3. Il pascolo su fondi privati può essere esercitato solo con il preventivo assenso del proprietario e/o del conduttore.
 4. Il pascolo e la sosta del bestiame sono vietati nelle vie, nelle piazze e nell'ambito del centro abitato.
- 4bis. E' facoltà dell'Ente Parco stabilire eventuali limiti di pascolo al fine di tutelare la vegetazione rupicola, delle vallette nivali o di altri contesti di rilevanza conservazionistica.
5. A meno che il proprietario e/o conduttore del fondo o un suo rappresentante sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti.
 6. E' vietato condurre al pascolo bestiame di qualsiasi sorte lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche. Sono inoltre vietati il pascolo e la permanenza del bestiame sui ripari, sugli argini e le loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori, ai sensi del R.D. 523/1904, art. 96.

Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 - Testo unico sulle opere idrauliche - art. 96

(art. 168, legge 20 marzo 1985, n. 2248, allegato F).

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

- a) La formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni della pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- b) Le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatori pubblici la stessa proibizione è limitata ai piante menti aderenti alle sponde;
- d) La piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella nelle rispettive località stabilita, o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del genio civile;
- e) Le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sotto banche lungo i

fiumi, torrenti e canali navigabili;

- f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
- g) Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- h) Le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- i) Il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori;

K) L'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minore di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;

l) Qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

m) I lavori od atti non autorizzati con cui si venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari.

n) Lo stabilimento di molini natanti.

7. Per quanto riguarda il pascolo in quelle aree che ricadono nella definizione di bosco, occorre rispettare quanto indicato all'art. 45 del "Regolamento Forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) ".

art. 45 (Pascolo in bosco)

1. Il pascolo in bosco è consentito nei seguenti casi, purché non ne comprometta la conservazione e la rinnovazione:

- a) nei boschi coetanei, quando la rinnovazione abbia raggiunto un diametro medio maggiore di 10 centimetri,
- b) nell'ambito dei sistemi silvo pastorali, purché vengano preservate le aree in rinnovazione, all'interno delle seguenti categorie forestali:

- 1) lariceti;
- 2) boscaglie d'invasione;
- 3) arbusteti montani e subalpini;
- 4) querceti di roverella.

2. Il pascolo in bosco è altresì consentito sulle superfici specificamente individuate nei PFA o nei piani pastorali aziendali a tal fine approvati dalla struttura regionale competente in materia forestale.

Tali piani stabiliscono le modalità di pascolamento in modo da assicurarne la compatibilità con la conservazione e rinnovazione del bosco.

Fatto salvo quanto indicato al comma 2, in tutti i boschi è vietato il pascolo caprino ad eccezione della profondità di 10 metri lungo la viabilità e per greggi di consistenza massima di 40 capi opportunamente sorvegliati.

Non costituisce pascolo in bosco il transito degli animali durante il periodo della transumanza purché venga contenuto all'interno della viabilità esistente ed in presenza del personale di custodia.

8. I cani utilizzati per le attività di pastorizia possono essere lasciati liberi solamente durante lo svolgimento di tale attività; diversamente devono essere custoditi con le modalità di cui al vigente regolamento comunale recante criteri per la tutela ed il benessere degli animali.

Art. 8 - Pascolo in ore notturne

1. Il pascolo notturno (dalle ore 22,00 alle ore 06,00) è permesso solo nei fondi chiusi da recinti fissi o mobili (filo elettrificato), idonei ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture e/o alle cose altrui.
2. Il proprietario del bestiame, qualora il fatto non costituisca reato più grave, è tenuto alla rifusione dei danni provocati dai suoi animali.

Art. 9 - Obbligo di comunicazione da parte dei pastori in transito

1. I pastori, i caprai ed i margari transumanti devono, entro due giorni dal loro arrivo, comunicare ai competenti uffici comunali il fondo presso cui hanno fissato la loro dimora, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo ed il personale che hanno alle loro dipendenze. Qualsiasi trasferimento deve essere comunicato entro le 24 ore sempre al predetto Ufficio. Inoltre sono tenuti ad osservare le norme igienico - veterinarie per il benessere degli animali.
2. Il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti.

Art. 10 - Attraversamento di abitati con animali

1. Nel percorrere le strade comunali o vicinali, i conduttori di bestiame di qualsiasi specie devono tenere la massima cura onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori tra i cittadini e/o danneggiamento alle cose e dovranno occupare uno spazio, qualora possibile, non superiore ad 1/3 della carreggiata. Nelle vie e nelle piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame. Il conduttore della mandria deve provvedere alla pulizia della strada subito dopo il passaggio.
2. Le mandrie e le greggi, quando transitano su strade statali, regionali, provinciali e comunali devono ottemperare a tutte le norme del codice della strada.
3. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, possa arrecare danni ai fondi finitimi e molestie alle persone.
4. I proprietari ed i conduttori di animali che con la loro condotta si rendano pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica saranno segnalati all'autorità di P.S. per i provvedimenti conseguenti.

Art. 11 - Divieto di ingresso nei fondi altrui

1. Sono vietati l'accesso, la sosta e l'attraversamento dei fondi di proprietà altrui, pubblica o privata, anche se non in attività di coltura e anche se non muniti dei recinti o dei ripari di cui all'art. 637 del C.P., salvi i casi previsti dall'art. 843 del C.C. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi come sopra indicati, debbono praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi.

Codice Penale - Art. 637 Ingresso abusivo nel fondo altrui: Chiunque senza necessita' entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino ad euro centotré.

Codice Civile - Art. 843 Accesso al fondo: Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessita, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità.

Il proprietario deve parimenti permettere l'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l'accesso consegnando la cosa o l'animale (896, 924; Cod. Pen. 637).

2. Ferme restando le disposizioni di cui al C.C. (art. 843, 2° e 3° comma ed art. 925), il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico senza autorizzazione scritta è tenuto al risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

Codice Civile

Art. 843 - Accesso al fondo

Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessita, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune.

Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità.

Il proprietario deve parimenti permettere l'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l'accesso consegnando la cosa o l'animale (896, 924; Cod. Pen. 637).

Art. 925 - Animali mansuefatti

Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario del fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennità per il danno (843).

Essi appartengono a chi se ne è impossessato (932), se non sono reclamati entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano.

Art. 12 - Pascolo vagante

1. Il pascolo vagante delle greggi è disciplinato dalla Delibera della Giunta Regionale n. 18-7388 del 12 novembre 2007, che introduce procedure semplificate:

Il detentore, proprietario, conduttore o chi abbia la responsabilità del gregge o della mandria e dei relativi spostamenti per motivi di alimentazione, che intenda esercitare la pratica del pascolo vagante sul territorio di più Comuni deve rispettare le seguenti procedure.

* dotarsi, in tempo utile, del Registro di pascolo vagante semplificato, il cui facsimile, viene rilasciato dal Servizio Veterinario della ASL di registrazione dell'allevamento.

* presentare la domanda di rilascio di nulla osta, che riporta il periodo di tempo presumibile in cui il gregge o la mandria sarà presente sul territorio di ciascun comune, utilizzando il modello A e relativo allegato del Registro di pascolo vagante semplificato;

* nel caso di greggi o mandrie provenienti dall'alpeggio, almeno 20 giorni prima dell'inizio del pascolo vagante;

* nel caso di greggi o mandrie che non effettuano l'alpeggio, almeno una volta ogni sei mesi, con prima domanda entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente deliberazione;

* entro i tre giorni precedenti, ogni qualvolta si verifichino sostanziali variazioni al percorso di pascolo precedentemente comunicato.

La domanda deve essere presentata:

* al Servizio veterinario della Asl competente, se i comuni di pascolo e transito fanno parte di un'unica ASL e nei casi di variazioni al percorso di pascolo già presentato;

* al Presidio di Profilassi e Polizia Veterinaria (PMPPV) competente, se i comuni di pascolo e transito fanno parte di più ASL. In questo caso il PMPPV trasmette la documentazione alle ASL interessate e coordina le attività correlate al rilascio.

Il detentore del gregge o della mandria fornisce garanzie relativamente al permesso di utilizzo dei terreni di pascolo da parte dei proprietari mediante autocertificazione con la domanda di cui al modello A e relativo allegato del Registro di pascolo vagante semplificato.

I Servizi Veterinari, ricevuta la domanda, direttamente o per il tramite dei PMPPV, se non sussistono motivi ostativi di carattere sanitario, informano tramite fax, i Sindaci dei Comuni interessati utilizzando il modello B del Registro di pascolo vagante semplificato. Il nulla osta da parte dei Sindaci si considera rilasciato mediante silenzio-assenso, trascorsi 7 giorni lavorativi dalla comunicazione senza esplicito diniego.

Nei successivi tre giorni lavorativi il Servizio Veterinario competente rilascia il nulla osta di transito o pascolo vagante sul territorio di propria competenza compilando il modello C del Registro di pascolo vagante semplificato.

Nei casi in cui il pascolo vagante o il transito interessi più ASL, ciascun Servizio Veterinario trasmette il nulla osta al PMPPV cui è stata presentata la domanda, il quale provvede, presso la propria sede, alla consegna al detentore richiedente. I nulla osta alle variazioni di percorso sono rilasciati direttamente dal Servizio Veterinario competente per territorio e comunicate al PMPPV che ha curato il procedimento.

Il Registro di pascolo vagante semplificato deve essere detenuto al seguito del gregge o della mandria a cura del detentore degli animali.

2. Il pascolo vagante delle mandrie di bovini è invece disciplinato dalla Delibera della Giunta Regionale n. 24-6898 del 18 dicembre 2013, che introduce procedure integrative alla delibera della Giunta Regionale del 2007 citata:

Il detentore di bovini che intenda esercitare la pratica del pascolo vagante sul territorio regionale deve, inoltre, rispettare le seguenti condizioni e prescrizioni: a) disporre di una struttura per il ricovero (registrata in BDN e georeferenziata) idonea ad ospitare la mandria intera in caso di necessità o in occasione delle prove diagnostiche dei vigenti piani di eradicazione, adeguata per capienza, facilmente raggiungibile se necessario, sempre disponibile e dotata di idonei dispositivi per il contenimento degli animali; b) aver preventivamente ottenuto per scritto i permessi di ingresso e pascolo sui terreni dai proprietari/affittuari dei medesimi, fornendoli alle Amministrazioni comunali su richiesta; c) non aver subito, negli ultimi tre anni, sanzioni di natura amministrativa o penale

riguardanti la violazione delle norme sul pascolo vagante; d) presentare la domanda di rilascio di nulla osta, utilizzando lo specifico “modello A bovini” che sarà predisposto per l'adozione dal competente Settore regionale, con impegno sottoscritto a: - rispettare i percorsi ed i tempi indicati, salvo avverse situazioni meteorologiche ed inadeguate condizioni di alimentazione; - comunicare tempestivamente eventuali variazioni sostanziali del percorso di pascolo già comunicato; - evitare, per quanto possibile, durante i trasferimenti, i centri abitati, mantenendosi a distanza adeguata dagli altri allevamenti; - garantire il governo e la custodia degli animali mediante la presenza in loco di mezzi e personale in numero adeguato; - garantire il benessere degli animali fornendo cibo ed acqua in quantità adeguata.

I Servizi Veterinari verificano, prima di dare corso alle procedure di rilascio del nulla osta previste dall'art. 2, la presenza ed adeguatezza dei requisiti previsti dai punti a), b) e c) del precedente punto 2bis.

Art. 13 - Trattamento, trasporto e custodia degli animali

1. E' vietato, secondo il disposto del titolo IX-bis del Codice penale, così come introdotto dalla L. 189 del 2004, incrudelire verso gli animali, sottoponendoli a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le loro caratteristiche etologiche.
2. Per il trasporto di animali su veicoli valgono le norme stabilite nel regolamento CE 1/2005 e s.m.i. e, per i trasporti locali in conto proprio, del Regolamento CE 852/2004.
3. Gli animali che sono trasportati su veicoli dovranno essere idonei al trasporto e caricati in numero proporzionale alla capienza del veicolo, così come indicato nell'allegato I del Regolamento CE 1/2005, in posizione eretta, con spazio sufficiente sopra la testa tale da garantire una sufficiente aerazione; è perciò vietato collocarli con le zampe legate o comunque sistemati e trasportati in modo da causare loro sofferenze o lesioni. I veicoli utilizzati per il trasporto devono essere preventivamente autorizzati dal Servizio veterinario Asl.
4. E' vietato custodire ed allevare gli animali in luoghi malsani o inadatti ad alimentarli, abbeverarli insufficientemente. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana conforme all'età ed al loro stato fisiologico; ogni animale deve avere accesso agli alimenti ad intervalli regolari ed all'acqua in modo continuo. I ricoveri adibiti all'allevamento di animali devono essere privi di spigoli taglienti e sporgenze ed essere mantenuti in buone condizioni igieniche.
5. Le deiezioni animali devono essere asportate regolarmente ed il letame/liquame deve essere stoccato e gestito conformemente alle normative vigenti.
6. La libertà di movimento degli animali d'allevamento non deve essere limitata in modo tale da causare sofferenze o lesioni; eventuali attacchi devono permettere ad ogni animale di girarsi, coricarsi, giacere ed accudire a se stesso senza difficoltà e senza rischi di strangolamento.

CAPO III

STRADE, TUTELA DEL SUOLO E DELLE ACQUE

Art. 14 - Terreni liberi. Divieti

1. I terreni liberi non possono essere impiegati per luogo di scarico d'immondizie, di materiali di rifiuto d'origine umana ed animale, di materiale putrescibile di qualunque origine, di residui industriali.
2. Qualora questi scarichi abusivi siano già costituiti, il Sindaco ne ordina la rimozione a cura ed a spese del proprietario del fondo e/o di coloro i quali li abbiano eseguiti, se identificati. In tale caso si applica l'art. 192 del T. U. a m b i e n t a l e e le relative sanzioni determinate dall'art. 255 del medesimo.

Art. 192 - (Divieto di abbandono)

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Art. 255 - (Abbandono di rifiuti)

1. Fatto salvo quanto disposto dall' articolo 51, comma 2, chiunque in violazione dei divieti di cui agli articoli 14, commi 1 e 2, 43, comma 2 e 44, comma 1, e 46, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire unmilione duecentomila. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.
- 1-bis. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice, che viola le disposizioni di cui all' articolo 46, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni .
2. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all' articolo 14, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui agli articoli 9, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza o nell'obbligo non eseguiti .

Art. 15 - Strade

1. Le strade vicinali, essendo assimilate dall'art. 2 del Codice della Strada alle strade comunali, sono soggette alle norme vigenti per le strade pubbliche.

Art. 16 - Igiene e tutela delle strade

1. E' fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d'arte connesse alle strade comunali. E' fatto divieto, altresì, di ostruire la sede delle strade comunali, in tutto o in parte, mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo

quanto previsto dal Regolamento vigente sull'occupazione temporanea di suolo pubblico. E' fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bituminati. Ai contravventori della presente norma, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal regolamento, è fatto obbligo anche della rimessa in pristino delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate. Detto obbligo sarà imposto dal Funzionario responsabile con ordinanza con la quale saranno stabilite le modalità ed i tempi d'intervento. Qualora il responsabile dei danni non provvedesse alla rimessa in pristino nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine di legge e del presente regolamento, addebiterà le spese al responsabile del danno.

2. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, confinanti con le strade private, interpoderali o di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza.

Art. 17 - Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole

1. E' vietato occupare le strade pubbliche con trattori e macchine agricole operatrici per l'effettuazione di manovre attinenti le attività agro-silvo-pastorali.
2. E' vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento dei mezzi agricoli.
3. Nello svolgimento delle attività agricole, i proprietari di fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade di uso pubblico, o i loro aventi causa, sono tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1 dal ciglio del fosso, in modo che la terra lavorata non frani nella pertinenza stradale; nei casi in cui le strade non siano dotate di cunetta, i proprietari dei fondi sono egualmente tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1 dal confine stradale.
4. I frontisti delle strade di uso pubblico, per eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade stesse, non possono arare i loro fondi sino al confine di proprietà stradale, ma devono formare lungo lo stesso una regolare capezzagna di larghezza minima di m 3, qualora l'aratura sia perpendicolare alla strada, e di larghezza minima di m 1, nei casi di aratura parallela alla stessa.
5. Le distanze di rispetto per l'aratura previste dal comma 4 del presente articolo si applicano anche nel caso in cui i fondi agricoli siano confinanti con i canali irrigui ed i fossi di scolo delle acque meteoriche.
6. Per lo scavo di fossi o canali lungo il confine, si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale considerato.
7. Per lo scavo dei fossi o dei canali lungo i cigli delle strade, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.
8. Ove esisteva un fosso e successive arature o fresature lo avessero riempito, è fatto obbligo al proprietario e/o al conduttore di ripristinare lo status precedente.
9. I proprietari di fondi sono tenuti a regolare le siepi, altre piante, le colture orticole, floricole e simili (es. mais, girasoli ecc) in modo tale che non comportino restringimento

delle sedi viabili e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza del transito veicolare.

10. E' fatto altresì obbligo ai proprietari frontisti delle strade pubbliche di tenere pulito il marciapiede, o la cunetta, da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di recidere i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.

Art. 18 - Depositi

1. E' vietato realizzare, senza l'autorizzazione dell'Autorità comunale, sulle strade comunali opere e depositi, anche temporanei.

Art. 19 - Manutenzione di strade interpoderali

1. Le strade interpoderali devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati, aprendo, se del caso, una cunetta od un fosso per il rapido deflusso delle acque e provvedendo a mantenere il fosso o la cunetta costantemente spurgati.

Art. 20 - Circolazione dei mezzi sulle strade

1. Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare su strade o in altri luoghi pubblici e non, lasci cadere al suolo sabbia, ghiaia, terra od altro materiale in modo da imbrattare od ingombrare, è tenuto a provvedere immediatamente, a proprie spese e cura, allo sgombero ed alla pulizia dell'area interessata, salvo le sanzioni del codice della strada.
2. E' fatto divieto di entrare, inoltrarsi o sostare in boschi, prati, pascoli od incolti, con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo. Ogni percorso "fuori strada" è perciò precluso al traffico motorizzato fuori dai percorsi autorizzati dall'A.C. fatti salvi i proprietari dei fondi.
3. Il transito dei mezzi meccanici è consentito agli aventi diritto su tutte le strade vicinali, interpoderali e mulattiere. Il transito ai non aventi diritto è consentito esclusivamente per l'esecuzione di opere pubbliche, di bonifica ovvero di miglioramento fondiario, e per i mezzi di soccorso.
4. Le strade vicinali, interpoderali e mulattiere, di proprietà o di uso privato, non possono in nessun caso essere chiuse con cancelli, barre o altro in quanto il transito deve essere garantito ai mezzi di soccorso in caso di intervento.

Art. 21 - Irrigazione

1. L'irrigazione, in prossimità o lungo le strade, deve essere effettuata nel rispetto delle norme del codice della strada.
2. Gli aventi diritto sui terreni adiacenti a strade sui quali si effettua l'irrigazione devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata; inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.

Art. 22 - Deflusso delle acque

1. E' vietato apportare qualsiasi variazione od innovazione al corso delle acque pubbliche. I proprietari di terreni su cui defluiscano per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.
2. Sono vietate le derivazioni abusive, l'impianto di alberi dentro gli alvei, lo sradicamento degli arbusti e degli alberi lungo le sponde, le variazioni a manufatti posti lungo il corso d'acqua e la posa di tronchi o di tubi attraverso il corso d'acqua.
3. In tutti i casi in cui il normale deflusso delle acque venga impedito da cause naturali (ad es. da alberi inclinati, foglie, rami e detriti vari) il proprietario od il conduttore del fondo hanno l'obbligo di segnalarlo immediatamente agli organi di cui all'art. 3 del presente regolamento, per i successivi provvedimenti di competenza.
4. Quando l'Autorità comunale accerti l'esecuzione di lavori e di opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, ingiungerà l'esecuzione delle opere necessarie per assicurare in modo permanente il regolare deflusso delle acque stesse.
5. La medesima Autorità potrà, per esigenze irrigue, autorizzare l'interruzione temporanea del deflusso delle acque alle seguenti condizioni:
 - a) l'interruzione del deflusso non deve avere durata superiore alle quarantotto ore per ogni intervento di irrigazione;
 - b) i proprietari, i cui terreni possono subire allagamenti, abbiano rilasciato il consenso scritto all'interruzione;
 - c) le opere per l'interruzione del deflusso devono essere immediatamente rimosse al termine dell'intervento;
 - d) in caso di previsione di maltempo o temporali improvvisi, l'interessato deve provvedere immediatamente alla rimozione delle chiuse precedentemente predisposte in modo che le acque meteoriche possano defluire liberamente;
 - e) il richiedente deve assumersi, in sede di richiesta scritta, ogni responsabilità per danni a persone o cose conseguenti all'intervento di interruzione.
6. Le acque meteoriche precipitate su terreni scoperti o non rapidamente assorbite devono essere allontanate mediante adatte opere di convogliamento fino ad un recapito naturale idoneo a riceverle.
7. Qualora a causa della pendenza vi sia impossibilità accertata allo scolo naturale delle acque verso valle, dovrà essere impiantato nel punto più declive del terreno un pozzo di raccolta da svuotarsi con mezzi meccanici o con un'opportuna rete di drenaggio sotterraneo o con altro eventuale mezzo.

Art. 23 - Scarico nei fossi

1. E' vietato scaricare nei fossi delle strade, acque di qualsiasi natura diverse dalle acque meteoriche, salvi i diritti acquisiti con regolare concessione od autorizzazione dell'Autorità competente, debitamente comprovati od autorizzati anche in futuro in base alla normativa vigente al momento.

Art. 24 - Pulizia e spurgo di fossi e canali

1. Ai conduttori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di scolo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade provvedendo:
 - a) a mantenere le ripe dei fossi e dei canali in modo da impedire il franamento dei terreni e l'ingombro dei fossi;
 - b) a mantenere fossi e canali liberi da vegetazione e sgombri da qualsiasi altro materiale che possa ostacolare il regolare deflusso delle acque;
 - c) a rimuovere, nel caso di abbattimento di alberi, rami e fronde da fossi e canali;
 - d) a conservare la profondità, l'ampiezza e la pendenza dei fossi ed a provvedere al ripristino delle dimensioni originali dell'alveo, nel caso che queste vengano modificate;
 - e) a non modificare il percorso dei fossi così da provocare conseguenze negative nel libero deflusso delle acque;
 - f) a pulire gli imbocchi intubati.
2. I frontisti di fossi e canali utilizzati per l'irrigazione, anche non utenti, sono tenuti alla loro salvaguardia e sorveglianza ed al rispetto delle norme di cui ai punti a) e d) del comma che precede.
3. I proprietari frontisti non utenti dovranno segnalare agli utenti gli interventi di manutenzione necessari ed, in caso d'inadempienza ed in via sostitutiva, provvedere alla loro effettuazione.
4. I fossi delle strade vicinali, private ed interpoderali non assoggettati a scarichi fognari devono, a cura ed a spese dei frontisti e/o dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta l'anno e, occorrendo, più volte. In caso di accertata trascuratezza od inadempienza dei proprietari o di chi per essi, l'Amministrazione comunale provvederà d'ufficio ad eseguire i lavori necessari e le relative spese verranno addebitate agli inadempienti. All'occorrenza, detti fossi e canali dovranno essere, a cura e spese dei frontisti, allargati ed approfonditi in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque, sia piovane sia sorgive, che in essi si riversano.
5. I proprietari di strade private che si innestano su strade pubbliche devono adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare che le acque superficiali confluiscano sulla pubblica via con conseguente trasporto di detriti, terra, ghiaia e simili.

6. Nei casi previsti dal presente articolo, qualora rilevi trascuratezza od inadempienza, ferma restando la violazione accertata, l'Amministrazione provvederà direttamente o tramite terzi, con addebito dei costi conseguenti a carico degli inadempienti.

Art. 25 - Tombinatura di fossi e canali

1. I proprietari di fossi e canali che intendono eseguire opere di tombinatura e/o attraversamento nei fronti di competenza devono presentare apposita domanda all'Autorità comunale la quale stabilirà la fattibilità o meno di tale intervento.
2. Comunque, nel caso di esecuzione di opere di tombinatura, il proprietario del fondo dovrà garantire il diritto di passaggio ai fruitori del canale irriguo.
3. L'attraversamento di strade comunali e vicinali mediante condotte di acqua comporta l'obbligo del ripristino del fondo stradale e di mantenere sempre le condotte libere da ostacoli di ogni tipo in modo che non derivi danno al fondo stradale ed alle pertinenze.

Art. 26 - Abbeveratoi e bacini di raccolta dell'acqua

1. Fatto salvo il rispetto delle distanze minime prescritte dall'art. 889 del C.C., la realizzazione di bacini di raccolta di acqua a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali, deve rispettare i disposti della normativa nazionale e regionale in materia di invasi e di utilizzo di acque pubbliche, nonché quanto prescritto dal vigente Regolamento Edilizio.

Codice Civile Art. 889 - Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi

Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette.

Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine. Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.

2. La realizzazione di bacini di raccolta di acqua a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali nella fascia di rispetto stradale è soggetta alla autorizzazione dell'Ente proprietario della strada; in tal caso la distanza da osservare tra il punto più vicino del perimetro esterno dei bacini e il confine della strada pubblica non può essere inferiore alla profondità del bacino, ed in ogni caso, non inferiore a metri 3.
3. I bacini di raccolta di acqua e gli abbeveratoi di cui al presente articolo devono essere realizzati rispettando le seguenti prescrizioni:
 - a) il fondo e le pareti devono essere impermeabili;
 - b) essere posti a debita distanza dal pozzo per l'emungimento di acqua potabile o da qualsiasi serbatoio di acqua;
 - c) essere alimentati con acqua corrente o almeno disporre che l'acqua vi scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeveramento ma non devono mai essere alimentati dallo stesso rubinetto di presa dell'acqua utilizzata per l'uso domestico
 - d) essere adeguatamente recintati al fine di prevenire cadute accidentali al loro interno di persone e/o animali.

- e) lo svuotamento del serbatoio stesso deve essere agevole;
 - f) l'impiego dei mezzi larvicidi ed insetticidi qualora necessario deve essere attuabile;
4. Qualora vengano costruiti bacini artificiali, i proprietari dovranno impegnarsi a permettere il prelievo dell'acqua per uso spegnimento incendi boschivi.
 5. E' fatto divieto di lavare in essi il bucato e di immergervi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

Art. 27 - Inquinamento delle acque

1. È vietato inquinare le acque delle sorgenti come dei corsi, sia pubblici che privati, con getto di qualsiasi materia nociva e di sostanze micidiali per il patrimonio ittico. Non è permesso di convogliare direttamente nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, le materie putride dei condotti scaricatori.
2. Lo scarico di acque derivanti da attività di ogni tipo, sia produttive che civili o di servizio, è ammesso solo dietro il conseguimento della necessaria autorizzazione, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. "*Norme in materia ambientale*" e dalla vigente normativa regionale.
3. Nelle rogge, cavi, coli campestri, che per parte dell'anno vadano in secca e che comunque non mantengano, nel corso dell'anno, una portata d'acqua sufficiente alla sussistenza dei fenomeni autodepurativi, lo scarico è ammesso esclusivamente per acque che siano depurate nel rispetto dei limiti previsti dal D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. "*Norme in materia ambientale*", salvo motivata deroga su parere del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L.

CAPO IV CASE COLONICHE E LORO ANNESSI, RICOVERI PER ANIMALI

Art. 28- Disciplina

1. Le costruzioni rurali adibite ad abitazioni, le stalle ed i ricoveri per animali, sono soggette a tutte le norme tecniche e/o di attuazione del regolamento edilizio comunale relative ai fabbricati.
2. Le stalle e gli altri ricoveri di animali non devono comunicare con i locali di civile abitazione e devono esserne separati con strutture tali da assicurare una buona impermeabilità alle esalazioni.

Art. 29 - Difesa dall'umidità

1. I locali di deposito e conservazione delle derrate devono essere asciutti, ben areati, pavimentati e protetti dalle avversità e dai parassiti. E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate gli anticrittogamici, insetticidi, fitofarmaci ed altri presidi, nonché gli oli minerali e i carburanti.

Art. 30 - Dotazione idrica

1. Nei casi in cui non sia disponibile acqua dall'acquedotto civico, l'approvvigionamento idrico è effettuato tramite pozzi o sorgenti, che devono essere protetti da possibili fonti di inquinamento, in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia.
2. L'acqua di pozzo o di sorgente utilizzata per le necessità della casa rurale deve essere sottoposta, a cura del proprietario del fondo o di chi lo abbia in uso, a periodici accertamenti chimici e batteriologici, in conformità alle vigenti disposizioni in materia, effettuati dai competenti organismi di controllo.

Art. 31 - Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali

1. Le acque reflue domestiche come definite dal comma 7 dell'art. 101 del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 provenienti da abitazioni rurali site in zone sprovviste di fognatura devono essere chiarificate e disperse nel rispetto delle norme tecniche stabilite dalla vigente normativa in materia.
Ai sensi della Direttiva CEE 91/271 art.3, laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.
2. I fanghi prodotti dalle fosse settiche delle abitazioni rurali devono essere asportate per mezzo di ditte autorizzate, nel rispetto della normativa vigente e secondo modalità che non arrechino danni a terzi.

Decreto legislativo 03.04.2006 n. 152 - Norme in materia ambientale.

Articolo 101- Criteri generali della disciplina degli scarichi

... omissis

7. . Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;

b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'articolo 112, comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella Tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;

c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;

d) provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;

e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;

f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

... omissis

Art. 32 - Scolo delle acque

1. I cortili, le vie, gli orti, le aree annesse alle case rurali debbono avere uno scolo delle acque sufficiente ad evitare impaludamenti.
2. E' vietato scolare i liquami sulle vie, strade sia vicinali che interpoderali, o nelle vicinanze di abitazioni e nuclei abitativi.

Art. 33 - Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per allevamenti a carattere familiare

1. Si intendono attività zootecniche familiari quelle attività limitate all'utilizzo personale e non destinate alla vendita. Gli animali domestici e d'affezione devono disporre di un ricovero coibentato ed impermeabilizzato ed essere tenuti conformemente al disposto dell'art. 1 del regolamento regionale recante criteri per la tutela e controllo degli animali d'affezione di cui al D.P.G.R. n° 4359 dell'11.11.1993.
2. I ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari, fatte salve le norme urbanistiche specifiche, dovranno essere costruiti o adeguati in conformità ai seguenti criteri:
 - a) consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
 - b) evitare il ristagno delle deiezioni;
 - c) essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
 - d) favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta attraverso pavimentazioni ben connesse, impermeabili ed adeguatamente inclinate;
 - e) non provocare odori e disagi per le abitazioni viciniori;

- f) garantire protezione e benessere agli animali.
- g) realizzati nei terreni di pertinenza dei fabbricati esistenti;
- h) regime autorizzativo : libero
- i) tipologia esemplificativa:

Avicoltura/Coniglicoltura

Tipologia esemplificativa:



dimensioni max mq 4.00 h da terra al colmo mt. 1.50

materiali: legno o ferro zincato/verniciato colore verde copertura legno o pvc verde (sono escluse opere in muratura)

distanze dai confini mt. 3.00

distanze da altre abitazioni mt. 10.00

Voliere

Tipologia esemplificativa:



dimensioni max mq 4.00 h da terra al colmo mt. 2.50

materiali: ferro zincato/verniciato traforato copertura ferro zincato verniciato o pvc verde (sono escluse opere in muratura)

distanze dai confini mt. 3.00

Art. 34 - Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per il ricovero di animali non aventi carattere familiare

1. I nuovi fabbricati costituenti ricovero per specie animali che superino i limiti di cui al precedente art. 33, di seguito denominati ricoveri zootecnici, devono essere realizzati nel rispetto del vigente Regolamento Edilizio e Piano Regolatore Comunale, conformemente a quanto disposto dalla legislazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro, dalle norme minime per la protezione delle diverse specie animali (D.Lgs. 533/1992, D. Lgs. 534/1992, D.P.R. 233/1988) e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari, comunitarie e nazionali, in materia di sicurezza e di benessere degli animali (D. Lgs. 146/2001, D. Lgs. 267/2003, D. Lgs. 53/2004).
2. I ricoveri zootecnici devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, dotati di acqua in quantità e qualità adeguata, e provvisti di idonei sistemi di convogliamento e raccolta delle deiezioni.
3. I locali dei ricoveri zootecnici devono essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili.
4. Ai fini di una corretta profilassi sanitaria, gli ovini ed i caprini possono essere tenuti, nello stesso ricovero, insieme ai bovini e bufalini, solo se aventi lo stesso livello sanitario.
5. E' vietato allevare gli animali da cortile, i colombiformi ed altre specie di uccelli nei ricoveri di bovini, ovini, caprini.
6. Il proprietario degli animali allevati nei ricoveri di cui al presente articolo è tenuto a comunicare al Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio, la loro presenza indicandone la specie ed il numero.
7. La costruzione dei ricoveri di cui al comma 1 del presente articolo è soggetta ad autorizzazione del SUAP, che la rilascia previo parere favorevole dell'A.S.L. - Servizio igiene e sanità - per quanto attiene le competenze in materia di igiene del suolo e dell'abitato, e del Servizio veterinario territorialmente competente per quanto riguarda l'idoneità del ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie infettive e/o diffusive delle specie allevate e del benessere degli animali presenti.

Art. 35 - Divieto di attivazione di allevamenti in centri edificati

1. Fatte salve le preesistenze, nelle zone del centro storico ed industriale del territorio è vietato allevare le seguenti specie animali: suini, ovini, caprini, bovini, equini, avicoli e selvaggina; in tutto il territorio comunale è consentito detenere cani nella misura non eccedente i 5 capi adulti.

Art. 36 - Nuovi recinti per gli animali

1. I nuovi recinti per il contenimento, anche solo temporaneo, di animali, ad eccezione di quelli adibiti a pascolo o prato-pascolo, devono essere collocati ad almeno 20 metri dalle abitazioni di terzi, e l'eventuale lettiera e le deiezioni prodotte devono essere adeguatamente e periodicamente asportate dai relativi terreni al fine di prevenire l'emanazione di odori molesti, garantire il rispetto delle condizioni di benessere animale e non causare inquinamento ambientale.
2. Le norme di cui al comma 1 del presente articolo, ad eccezione della distanza di metri

20 dalle abitazioni di terzi, si applicano anche ai recinti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 37 - Depositi di foraggi ed insilati

1. I depositi di foraggi ed insilati devono rispettare le distanze fissate dal P R G C .
2. Non devono in ogni caso essere fonte di emanazione di odori sgradevoli e fastidiosi.
3. E' vietato depositare, anche temporaneamente, cumuli di foraggi e/o paglia o comunque residui infiammabili di attività agricola sotto i manufatti stradali, i ponti, i cavalcavia, o nelle loro immediate vicinanze.

Art. 38 - Misure profilattiche per il controllo dello sviluppo di popolazioni di zanzare

1. Al fine di evitare le condizioni favorevoli allo sviluppo di popolazioni di zanzare sidevono adottare le seguenti misure profilattiche nelle proprietà private:
 - a) nelle aree contigue alle abitazioni (terrazze, giardini, orti ecc) va evitata la formazione di raccolte d'acqua, rimuovendo ogni sorta di contenitore per lo sviluppo larvale, come ad es. secchi, bacinelle, barattoli, bidoni, copertoni abbandonati ecc.
 - b) eliminare le piccole raccolte d'acqua (es. teli di nylon che formano pozze artificiali) svuotando l'acqua nel terreno; inoltre, contenitori di uso comune come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori ecc. vanno svuotati e puliti periodicamente almeno ogni settimana;
 - c) eventuali contenitori di acqua inamovibili, come vasche in cemento, bidoni e fustiper l'irrigazione degli orti, vanno coperti con strutture rigide o reti a maglia molto fine (reti zanzariere);
 - d) nelle piccole fontane ornamentali da giardino introdurre pesci che si nutrono di larve, come ad es. i pesci rossi;
 - e) tenere ben rasata l'erba dei giardini privati e condominiali ed eliminare le sterpaglie;
 - f) le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili, vanno ispezionate, pulite e vuotate almeno ogni due settimane.

CAPO V

GESTIONE DEI LIQUAMI ZOOTEKNICI E DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI

Art. 39 - Definizione di liquami zootecnici

1. Si definisce liquame zootecnico l'effluente di allevamento, non palabile, derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni.
2. Sono assimilati al liquame, se provenienti dall'attività di allevamento:
 - a) i liquidi di sgrondo percolati da materiali palabili in fase di stoccaggio;
 - b) i liquidi di sgrondo percolati da accumuli di letame;
 - c) le frazioni non palabili di effluenti zootecnici, da destinare all'utilizzazione agronomica;
 - d) le sostanze derivanti dal trattamento di effluenti zootecnici;
 - e) i liquidi di sgrondo percolati dai foraggi insilati.

Art. 40 - Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

1. Nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, qualora presenti sul territorio comunale, i produttori di reflui zootecnici, palabili e non, devono attenersi agli obblighi emanati dal D.P.G.R. 18.10.2002 n. 9/R nonché ai disposti del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 recante norme in materia ambientale.

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: DESIGNAZIONE DELLE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA E RELATIVO PROGRAMMA D'AZIONE Art. 1. (Ambito di applicazione) 1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 in materia di tutela delle acque) e della deliberazione del Consiglio regionale n. 219-2992 del 29 gennaio 2002, designa le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e definisce il relativo programma d'azione. Art. 2. (Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola) 1. Sono designati zone vulnerabili da nitrati di origine agricola i territori di cui all'Allegato A del presente regolamento. Art. 3. (Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola) 1. A far data dal 1° gennaio 2003, nelle zone vulnerabili di cui all'articolo 2 sono di obbligatoria applicazione le misure di cui all'Allegato B del presente regolamento e, per quanto non disciplinato dallo stesso, le indicazioni del Codice di buona pratica agricola approvato con decreto del Ministro per le Politiche agricole del 19 aprile 1999. 2. Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento, le attività di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici nelle zone vulnerabili di cui all'articolo 2 sono effettuate secondo le disposizioni vigenti in materia. Art. 4. (Fertilizzazione nelle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano) 1. Ove più restrittive, restano ferme le disposizioni relative alle operazioni di fertilizzazione effettuate nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano ricomprese nelle zone vulnerabili di cui all'articolo 2. Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Torino, addì 18 ottobre 2002 Enzo Ghigo Allegato Bollettino Ufficiale Regione Piemonte - Parte I e II 2° Supplemento al numero 43 - 24 ottobre 2002

Art. 41 - Norme per l'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici

1. L'utilizzazione agronomica dei liquami è soggetta alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa regionale in materia di tutela ambientale.
2. Nelle zone non ricadenti nel D.P.G.R. 18.10.2002 n. 9/R "*Regolamento regionale recante: Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d'azione*" i produttori, singoli o associati, di liquami zootecnici sono tenuti a presentare istanza di autorizzazione, per l'applicazione agronomica dei liquami stessi, alla Provincia e al Comune, ai sensi della D.G.R. 30.12.1991 n. 48-12028.
3. Il provvedimento permissivo che autorizza l'utilizzazione zootecnica dei liquami, ovvero il diniego motivato dell'autorizzazione, deve essere rilasciato entro il termine di 60 giorni dalla produzione dell'istanza, nel corso dei quali il Comune può acquisire il parere dell'ASL e del dipartimento territorialmente competente dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Regione Piemonte.

Art. 42 - Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, loro collocazione e gestione

1. Nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere collocati in siti, posti possibilmente sottovento, che rispettino le distanze previste dal PRGC.
2. Al fine di preservare le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e di minimizzare le immissioni in atmosfera, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere costituiti da bacini impermeabili, con perfetta tenuta, che devono essere utilizzati con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali, solidi o liquidi.
3. Qualora i bacini impermeabili per lo stoccaggio dei liquami siano parzialmente o totalmente interrati, gli stessi devono essere collocati al di sopra del livello massimo di escursione della falda freatica, e devono essere dotati di idonei parapetti o recinzioni.
4. Al fine di acquisire valide caratteristiche agronomiche e microbiologiche, i liquami zootecnici devono permanere nei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione il tempo necessario per raggiungere un sufficiente livello di autodisinfezione ed una adeguata stabilizzazione.
5. I bacini di nuova realizzazione per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, nei quali è vietato convogliare le acque pluviali, devono avere una dimensione che assicuri uno stoccaggio minimo temporale del prodotto, variabile da 90 a 180 giorni a seconda della specie animale allevata e dalle dimensioni dell'allevamento.
6. L'utilizzo dei liquami per finalità agronomiche deve essere effettuato tenendo conto del fabbisogno fisiologico delle colture e dei periodi dell'anno più adatti, dal punto di vista ambientale ed agronomico, per l'applicazione.

Art. 43 - Definizione di effluenti di allevamento palabili

1. Si definiscono effluenti di allevamento palabili le deiezioni del bestiame, o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, in grado, se disposte in cumulo su platea, di mantenere nel tempo la forma geometrica loro conferita.

Art. 44 - Stoccaggio di effluenti di allevamento palabili

1. Tutti i ricoveri per lo stoccaggio di effluenti di allevamento palabili debbono avere la capacità proporzionata ai capi ricoverabili e devono essere costruiti nel rispetto delle normative vigenti.
2. Mucchi di letame ed altri concimi, limitati ai bisogni di un podere, sono tollerati, purché in aperta campagna, purché non diano luogo ad infiltrazioni nel sottosuolo e non permangano sul posto per più di un mese, e nel rispetto delle distanze stabilite dal Regolamento Edilizio.
3. Al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione degli effluenti di allevamento palabili devono essere costituiti da apposite concimaie impermeabili a perfetta tenuta, dotate di idoneo cordolo su tre lati del perimetro ed adeguati pozzetti di raccolta del percolato; le stesse concimaie devono essere utilizzate con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali, solidi o liquidi.

Art. 45 - Trasporto letame, liquami ed altri detriti

1. Nel trasporto di letame, liquami ed altri detriti è fatto obbligo di utilizzare carri chiusi sui lati esterni adatti allo scopo, senza dar luogo a spandimenti lungo il percorso.
2. Nel caso di fuoriuscita accidentale, il trasportatore deve informare tempestivamente gli organi di vigilanza stradale e l'autorità sanitaria locale e sostenere il costo delle operazioni di contenimento danni e di bonifica da attuare secondo le prescrizioni dell'autorità competente.

Art. 46 - Spandimento liquami

1. Possono essere ammessi allo spandimento su terreno ad uso agricolo, esclusivamente a fini di fertilizzazione del terreno, i liquami derivanti da attività agricole, ai sensi della L.R. 03.07.1996 n. 37.
2. Ai sensi della D.G.R. 30.12.1991 n. 48-12028 lo spandimento di liquami è vietato:
 - a) nei terreni allagati, soggetti a periodiche esondazioni e/o inondazioni naturali, franosi, con falda acquifera affiorante e comunque ove la superficie della falda idrica superficiale disti mediamente meno di 1,50 m dal piano campagna;
 - b) nei terreni con pendenza media superiore al 15%;
 - c) nei terreni di cui non si ha titolo d'uso;
 - d) a distanza inferiore a m. 150 da laghi e corsi d'acqua con portata media annua

superiore a 2 mc al secondo

- e) a distanza inferiore a 50 m. dal ciglio delle strade statali e/o provinciali e ad una distanza inferiore a 100 m. dalle abitazioni, a meno che lo spandimento non avvenga per diretto o tempestivo interrimento;
- f) a una distanza inferiore a 200 m. da sorgenti e da pozzi di captazione di acque ad uso potabile;
- g) mediante tecniche di spruzzamento a pioggia;
- h) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo;
- i) in orticoltura e su colture da frutto non arboree;
- j) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi e a giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione, adibite in genere ad uso pubblico;
- k) nei suoli boschivi naturali;

Per i liquami deve essere interrotta l'applicazione:

- l) su pascoli e prati permanenti nelle tre settimane precedenti la messa a pascolo;
- m) su colture arboree da frutto dall'inizio della fioritura a raccolta ultimata (tranne l'applicazione con sistemi che salvaguardino le parti aeree delle piante);
- n) su colture foraggere nelle tre settimane prima del raccolto dei foraggi;

Lo spandimento dei liquami è inoltre vietato:

- o) sul suolo non adibito ad uso agricolo;
- p) nelle aree di cava;
- q) nelle superfici golenali, nelle aree calanchive e nelle aree costituenti casse di espansione fluviale;
- r) nella rete fognaria e nei corsi d'acqua.

3. I liquami devono essere raccolti in apposite vasche a tenuta stagna ed il loro spargimento deve essere immediatamente seguito dall'interramento, compatibilmente con le circostanze. Sono inoltre da osservarsi tutte le altre indicazioni e prescrizioni del regolamento provinciale cui si fa rinvio.
4. E' vietato smaltire in agricoltura i liquami nel caso in cui l'Autorità preposta al controllo abbia accertato l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e degli animali.

CAPO VI

DELLA PROPRIETA' E DELLE PRATICHE AGRARIE

Art. 47 - Coltivazione prodotti transgenici.

1. Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto del Comune di Avigliana, su tutto il territorio è vietata ogni forma di coltivazione di prodotti transgenici.

Art. 48 Tutela della proprietà

1. E' vietata qualsiasi forma di occupazione anche temporanea di fondi ed aree agro-silvo pastorali od incolti e comunque non urbani nonché di manufatti rurali ed agresti sia di proprietà pubblica che privata senza il consenso del proprietario e/o dei legittimi beneficiari. L'occupazione dei siti o dei manufatti di proprietà comunale è regolata dagli appositi regolamenti e disciplinari vigenti in materia di amministrazione ed uso di beni patrimoniali comunali. E' inoltre proibita ogni forma di turbativa o molestia che possa recare danno o pregiudizio alle colture in atto od al pacifico godimento dei fondi o dei manufatti rurali od agresti. Nei casi in cui le turbative e le occupazioni abusive avessero ad oggetto beni comunali demaniali ovvero beni immobili soggetti ad uso civico, il Sindaco, qualora chi di dovere non ottemperasse all'ordine impartito, potrà far provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

Art. 49- Colture agrarie. Limitazioni

1. Ciascun proprietario di terreni può usare i suoi beni per colture e allevamenti che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o danno per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.
2. Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà facoltà di imporre, con ordinanze, opportune modalità di esercizio delle attività o delle colture medesime ed ordinarne, in caso di inadempienza, la cessazione.

CAPO VII

VEGETAZIONE E DIFESA DELLE PIANTE

Art. 50 - Impianto di alberi e siepi presso i confini. Recisione di piante, rami protesi e radici

1. Il presente regolamento stabilisce le distanze da rispettarsi nella nuova piantagione di alberi, arbusti e siepi.
2. Per le nuove piantumazioni presso il confine di proprietà, in qualsiasi zona urbanistica del territorio, si osservano le seguenti distanze:
 - metri 10 dai confini e strade per la messa a dimora di alberi di alto fusto (quali noci, ciliegi, castagni, querce, pini, cipressi, olmi, platani e simili), ritenendosi per tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza superiore a tre metri si diffonde in rami;
 - metri 3 dai confini e strade per la messa a dimora di alberi di basso fusto (ritenendosi per tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri si diffonde in rami) o da frutta;
 - metri 0.50 dai confini per la messa a dimora di viti, arbusti e le siepi vive che dovranno comunque essere sempre mantenute ad un'altezza complessiva non superiore a metri 2.50;
 - per il piantamento lungo i canali così come individuati dalle tavole geologiche della Variante n. 15 al PRGC deve essere osservata la distanza minima di mt. 6.00 per garantire la percorribilità della fascia di rispetto.
3. Nei casi suesposti sono fatti salvi diversi accordi tra i confinanti purché vengano rispettate le distanze minime stabilite dal Codice Civile;
4. Per la misurazione della distanza si fa riferimento ai disposti dell'art. 892 del codice civile.

Codice Civile - Art.892

Distanze per gli alberi

Chi vuole piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

- 1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani, e simili;
- 2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore ai tre metri, si diffonde in rami;
- 3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo. La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

5. Ai sensi dell'art. 896 del C.C., in mancanza di usi locali, il proprietario del fondo su cui si

Codice Civile - Art. 896

Recisione di rami protesi e di radici

Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.

Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.

Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'art. 843.

6. La piantumazione di alberi o di siepi vive fuori dai centri abitati, lateralmente alle strade comunali e provinciali deve rispettare quanto previsto agli art. 16 e 17 del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" e agli art. 26 e 27 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione ad attuazione del codice della strada".
7. In particolare la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare, lateralmente alle strade, alberi non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a metri 6.
La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 metro dal terreno non può essere inferiore a metri 1.
8. Come previsto all'art. 18 del Nuovo Codice della Strada, nei centri abitati, le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'Ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.
9. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessaria.
10. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
11. In caso di trascuratezza del proprietario, l'Autorità comunale farà eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 51 - Aratura dei terreni

1. I frontisti delle strade pubbliche non possono arare i loro fondi in adiacenza delle strade e/o dei fossi, ma devono c o n s e r v a r e una regolare capezzagna (fascia di rispetto) non coltivata di larghezza minima di m.1.50 più il solco di aratura per i terreni confinanti con le strade Statali e Provinciali e di metri 1.00 più il solco di aratura per i terreni confinanti con altre tipologie di strade. Tali distanze sono misurate dal confine del sedime stradale. La capezzagna deve essere mantenuta almeno inerbita.

2. Le arature in vicinanza di strade ad uso pubblico o interponderali devono avvenire senza arrecare danno alla sede stradale e alle banchine di deflusso delle acque.
3. I frontisti di fossi o corsi d'acqua pubblici devono effettuare le arature in maniera da mantenere una fascia di rispetto non lavorata o capezzagna larga almeno 4 metri, misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, per manovrare senza danno alle scarpate ed evitare la caduta, anche accidentale, di materiali nel corso d'acqua. Detta fascia deve essere mantenuta inerbita.
4. In prossimità dei fossi e delle strade, per evitare aumenti di altezza delle scarpate che possano favorire movimenti franosi con danni alla carreggiata ed ai fossi, le arature devono essere effettuate in modo da evitare lo spostamento verso valle delle zolle.
5. La scarpate dei fondi laterali alle strade o ai fossi devono essere soggette a manutenzione periodica per impedire il loro scalzamento a monte e franamenti e cedimenti del terreno a valle, nonché ingombro delle sede stradale e delle sue pertinenze o del fosso a seguito di caduta massi o altro materiale sul corpo stradale. I proprietari e/o conduttori del fondo devono altresì realizzare le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi.

Art. 52 - Pulizia delle aree private e terreni non edificati

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non edificati devono essere tenuti puliti; le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguiti con diligenza da parte dei rispettivi proprietari o conduttori.
2. I proprietari ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia il loro uso e destinazione, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti anche se abbandonati da terzi. E' fatto obbligo di conservare i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti, ecc. provvedendo all'esecuzione dello sfalcio dell'erba entro il limite di 50 metri dalle case.
3. In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza, intima la pulizia delle aree o dei fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Sindaco provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari od ai conduttori.

Art. 53 - Spigolature, rastrellature, raspollature

1. Senza il consenso del proprietario e/o del conduttore, è vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri anche se spogliati interamente dal raccolto. Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al presente articolo deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

Art. 54 - Proprietà dei frutti caduti dalle piante

1. I frutti caduti dalle piante, ancorché situate su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, se gli usi locali non stabiliscono diversamente, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.
2. I frutti caduti dalle piante, su proprietà private, appartengono al proprietario del fondo su cui cadono.

Art. 55 - Trasporti di legname

1. È vietato condurre a strascico sulle strade legname di qualunque sorta e dimensione in modo da compromettere il buon stato della sede stradale e danneggiare i manufatti in qualunque modo.

Art. 56 - Nidi di uccelli

1. È vietata la distruzione di nidi e delle nidiate degli uccelli. È parimenti vietato attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

Art. 57 - Apicoltura

1. L' esercizio dell'apicoltura dovrà effettuarsi tenendo presenti le disposizioni di cui alla Legge 24 dicembre 2004, n. 313 "Disciplina dell'apicoltura".
2. La disciplina dell'apicoltura è altresì regolata dalla Legge Regionale 03.08.1998 n. 20 "Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte".
3. Gli allevamenti di api dovranno essere situati alle seguenti distanze di sicurezza:
 - a non meno di 10 metri da strade di pubblico transito, comprese quelle private;
 - a non meno di 5 metri dai confini dell'altrui proprietà;

Codice Civile - Art. 896 bis

Distanze minime degli apiari.

Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private.

Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non è obbligatorio se tra l'apiario ed i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio della api. Tali ripari devono avere un'altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate.

Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione.

4. La direzione di volo, identificata dalla portoncina d'ingresso delle api nelle arnie, non deve essere diretta verso la proprietà altrui sia pubblica che privata.
5. Per la sciarmatura delle api si fa riferimento alle disposizioni dell'art. 924 del C. Civile, fatta salva l'adozione delle misure per assicurare il risarcimento del danno.

Codice Civile - Art. 924

Sciame di api

Il proprietario di sciame di api ha diritto d'inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennità per il danno cagionato al fondo (843); se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni d'inseguirli, può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.

6. E' proibito esporre o lasciare alla portata delle api il miele, i favi e tutto il materiale apistico infetto o sospetto di malattia.

7. E' altresì proibito abbandonare, alienare, rimuovere o comunque occultare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o sospetti di malattia o abbandonare apiari non infetti alla non curanza.
8. In caso di abbandono di materiale apistico o di apiari, qualora il proprietario non risulti individuabile dalle autorità sanitarie, l'onere della rimozione e dello smaltimento degli stessi compete al proprietario del fondo.

Art. 58 - Accensione di fuochi - Divieti.

1. La normativa vigente prevede la possibilità di abbruciare materiali vegetali derivanti dalle pratiche agricole per piccole quantità ed in condizioni di sicurezza.

L. 116/2014 di modifica del D. Legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni:

Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumoli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri per ettaro dei materiali vegetali, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli ed in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili

2. L'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale (stoppie, cespugli ecc), in terreni boscati o cespugliati, è normata dalla Legge Regionale n. 21 del 19 novembre 2013 Norme di attuazione della Legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi). Sono vietati l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale in terreni boscati, pascolivi o cespugliati a partire da una distanza inferiore a cinquanta metri da essi. Sono ammesse deroghe a quanto disposto dal comma 2 nei seguenti casi, solo dall'alba al tramonto e comunque in assenza di vento:
 - accensione di fuochi per eliminare una frazione di biomassa facente parte del ciclo biologico forestale, anche in occasione di interventi selvicolturali volti alla cura e alla manutenzione dei boschi, allo scopo primario di ridurre il rischio incendi boschivi, in conformità a specifiche previsioni del piano in vigore per singola area di base; l'accensione avviene conformemente alle altre disposizioni del piano ed è subordinata alla comunicazione, almeno quarantotto ore prima dell'inizio attività, agli uffici regionali competenti in materia forestale;
 - accensione di fuochi nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti; il fuoco è acceso negli spazi vuoti, a ragionevole distanza dalle piante e opportunamente concentrato;
3. In condizioni di particolare pericolosità bisogna osservare le ordinanze emanate dalla Prefettura.
4. Sono ammesse deroghe a quanto sopra disposto per particolari esigenze agricole, previa autorizzazione rilasciata dagli Enti interessati e non prima di essersi assicurati che non esista qualsiasi pericolo d'incendio, sia nei raccolti che nei fabbricati; comunque i fuochi devono essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non possono essere abbandonati finché non siano completamente spenti.

5. Nella stagione estiva o in particolari situazioni di pericolosità (siccità, vento), dichiarata dagli organi della regione Piemonte, è vietato fumare nei boschi, accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera e fornelli in genere o compiere qualsiasi operazione che possa creare comunque pericolo d'incendio (legge 1° marzo 1975 n. 47 art. 9).
6. Su tutto il resto del territorio comunale è vietato bruciare l'erba secca ed altri residui vegetali.

CAPO VIII

SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE, GESTIONE DEL BOSCO, DEI BOSCHETTI E DELLE SIEPI

Art. 59 - Definizione di bosco

1. Fatti salvi i casi specifici di esclusione e le deroghe compendiate dalla legislazione vigente in materia di forestazione, si considerano bosco le formazioni vegetali, di origine naturale o artificiale, e i terreni su cui esse sorgono, caratterizzati dalla presenza di vegetazione arborea, associata o meno a quella arbustiva, in cui la copertura della componente arborea è superiore al 20%.
2. Le formazioni vegetali di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere considerate bosco solo se si estendono su un terreno avente superficie pari o superiore a 1000 metri quadri ed una larghezza media minima, misurata dalla base esterna dei fusti, pari o superiore a 10 metri.
3. La viabilità o i canali presenti all'interno dei boschi, aventi larghezza pari o inferiore a 3 metri, non costituiscono interruzione della superficie boscata.
4. Sono considerati bosco i terreni su cui sorgono le formazioni vegetali descritte al comma 1 e 2 del presente articolo, che siano temporaneamente privi della vegetazione arborea per cause naturali, compreso l'incendio, o per intervento dell'uomo.
5. Gli arboreti da legno non sono considerati bosco.

Art. 60 - Modalità di gestione e salvaguardia del bosco

1. Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica; l'utilizzo dei boschi inoltre deve avvenire nel rispetto degli usi e consuetudini in detta materia.
2. E' fatto divieto di asportare legna, anche se abbandonata, salvo autorizzazione del proprietario ovvero del Sindaco per la proprietà pubblica, nel rispetto delle vigenti regolamentazioni in materia e degli usi.

Art. 61 - Salvaguardia delle macchie boschive

1. E' fatto divieto di recidere e recare danno alle specie arboree facenti parte delle macchie boschive presenti sul territorio comunale senza specifica autorizzazione del Sindaco.

Art. 62 - Flora spontanea e prodotti del sottobosco

1. Per quanto riguarda la flora spontanea, la raccolta dei prodotti del sottobosco, si fa riferimento alla Legge Regionale 02.11.1982 n. 32 *"Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale"*.

2. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di parti della flora erbacea, arbustiva ed arborea sono vietati. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alla attività agricole e selvicolturali ed alla manutenzione ordinaria di sentieri e strade e la raccolta delle specie commestibili più comunemente consumate non soggette a specifiche norme di protezione;
3. E' vietata la raccolta di piante officinali sia ad uso personale che professionale. La coltivazione di piante officinali è consentita previa valutazione di incidenza, o previa autorizzazione dell'ente gestore, qualora quest'ultimo, nel caso specifico, non ritenga necessaria la valutazione di incidenza.

Art. 63 - Definizione di boschetto

1. Si definisce boschetto qualsiasi raggruppamento di piante arboree e/o arbustive, non poste in filari, vegetante su terreni aventi dimensioni inferiori a quelle minime stabilite per la definizione delle aree boschive di cui all'articolo 67 del presente Regolamento, ed in ogni caso aventi una superficie superiore a 100 mq.

Art. 64 - Definizione di siepe

1. Si definisce siepe una fascia di vegetazione, costituita da alberi o arbusti posti in filari, avente larghezza e forma variabile, svolgente la funzione di riparo e delimitazione della proprietà dei fondi agricoli, di frangivento e di protezione delle sponde dei corsi d'acqua.

Art. 65 - Modalità di gestione di siepi e boschetti

1. La forma di governo e le modalità di trattamento adottate per la gestione di siepi e boschetti devono essere conformi alle tradizioni agricole locali ed alle specifiche pratiche di silvicoltura.
2. E' fatto obbligo ai proprietari di provvedere alla manutenzione e cura periodica delle siepi e delle zone boscate in genere, in modo da eliminare erbe ed arbusti infestanti dannosi alle essenze arboree più pregiate costituenti le siepi.
3. Nelle siepi potranno essere effettuati tagli cedui a raso o a capitozza, in periodo di riposo vegetativo, avendo cura di mantenere vitale la capacità pollonifera delle ceppaie.
4. Le siepi ubicate in prossimità di pubblica viabilità devono essere controllate con periodiche ceduzioni e/o tagli di contenimento, volti ad evitare uno sviluppo delle piante o dei rami che possa creare rischi per la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione.
5. Sono oggetto di tutela e non si possono estirpare, le ceppaie soggette alla pratica della ceduzione ricadenti lungo i corsi d'acqua pubblici fino ad una distanza di m. 4 dalle sponde od altra distanza obbligatoria prevista dalla vigente normativa regionale.
6. E' altresì vietata, in prossimità delle siepi, la pratica dell'eliminazione delle erbe e degli arbusti infestanti tramite il fuoco.
7. Fatte salve le disposizioni dell'art. 29 del Codice della Strada, il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di siepi e boschetti, con

l'emanazione di specifiche ordinanze ai sensi dell'art. 4 del presente Reg. l'eliminazione totale o parziale delle siepi e boschetti è soggetta a preventiva comunicazione al Comune, corredata da dettagliata documentazione descrittiva dell'intervento; il Comune, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, al fine di tutelare gli interessi pubblici di natura idraulica, agronomico - forestale e paesaggistica, può inibire la realizzazione dell'intervento, ovvero imporre particolari modalità per la sua realizzazione ed eventuali compensazioni della vegetazione espantata con nuovi impianti; decorso il suindicato termine nel silenzio protratto del Comune, l'intervento può essere eseguito.

8. E' severamente vietato, a chiunque, il taglio di quelle piante autoctone il cui fusto, all'altezza dal suolo di metri 1, raggiunga la circonferenza di cm. 200. Eventuali deroghe possono essere concesse dall'Autorità competente solo per documentate e motivate esigenze.

Art.66 - Impianto di siepi e di piante

1. Qualora i proprietari dei fondi adiacenti alle strade vicinali e comunali intendano provvedere all'impianto di siepi, dovranno formarle con l'utilizzo di essenze locali o naturalizzate.
2. Le operazioni di impianto dovranno essere effettuate entro un anno dalla data della comunicazione di intenzione d'impianto.

Art. 67 - Pianta arboree e/o arbustive di pregio

1. Si definiscono piante di pregio singole piante arboree e/o arbustive o piccoli raggruppamenti delle stesse che, pur non essendo riportate in elenchi ufficiali di disposizioni legislative nazionali e/o regionali, per età, portamento, dimensioni o ubicazione ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche sono percepite dalla collettività come piante di valore storico, culturale e paesaggistico di interesse comunale.
2. Al fine di tutelare l'integrità delle piante di pregio presenti nel territorio, il Comune predispose l'elenco ufficiale delle piante arboree e/o arbustive di pregio.
3. Per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, gli elementi vegetali che costituiscono piante di pregio sono identificati con apposito atto comunale che ne delinea le caratteristiche.
4. E' vietato distruggere o alterare i beni inclusi nell'elenco ufficiale delle piante arboree e/o arbustive di pregio.
5. Qualora nell'elenco comunale di cui al comma 2 siano incluse piante di proprietà privata, il Comune stipula con i proprietari delle stesse una specifica convenzione finalizzata a disciplinare le modalità e la ripartizione degli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria delle piante, al fine di assicurarne l'integrità e la conservazione.
6. Per le piante incluse negli elenchi regionali ai sensi della L.R. 50/1995 "*Alberi monumentali*", valgono le disposizioni della medesima.

Città di Avigliana - Regolamento di Polizia Rurale
Art. 68 - Manutenzione dei prati ed incolti

1. E' fatto obbligo di sfalcatura ed asportazione dell'erba da parte dei proprietari di terreni circostanti agli abitati (entro 50 metri) e di terreni in cui la coltura agraria risulti abbandonata. Tale obbligo, per motivi generali di sicurezza, potrà essere fatto valere tramite ordinanza sindacale.
2. Qualora il proprietario/conduuttore non provvedesse nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine del presente regolamento, addebiterà le spese al proprietario.

CAPO IX

MALATTIE DELLE PIANTE, LOTTA CONTRO INSETTI ED ANIMALI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA, DIFESA DELLE PIANTE, IMPIEGO DI PESTICIDI E FITOFARMACI

Art. 69 - Prevenzione della diffusione di organismi nocivi delle piante

1. E' vietato mantenere i terreni in stato di gerbido (arido ed incolto) tali da costituire focolai di diffusione di organismi nocivi pericolosi per le culture agrarie e forestali. I proprietari e/o conduttori hanno l'obbligo di mantenere i terreni in condizioni tali da non costituire pericolo; salva l'effettuazione di interventi particolari previsti da misure di lotta obbligatoria, sono considerati idonei ai fini della prevenzione della diffusione di organismi nocivi delle piante lo sfalcio della vegetazione spontanea e/o l'aratura. In caso di inadempienza l'Amministrazione Comunale esegue le necessarie operazioni ponendo a carico del proprietario e/o conduttore del fondo le spese, ovvero mediante recupero delle somme anticipate per l'esecuzione dei lavori. o con qualunque mezzo e qualsiasi forma, salvo che nelle aree all'uopo destinate ed autorizzate dal Comune a norma delle leggi vigenti in materia e dello strumento urbanistico.
2. Nel caso in cui il proprietario e/o conduttore del fondo a gerbido risulti sconosciuto, nelle more dell'intervento comunale, l'Amministrazione può incaricare il confinante del fondo in abbandono, verificata la sua disponibilità, senza diritto ad alcun rimborso, alla pulizia del gerbido nel limite di metri 15 oltre il confine; la pulizia deve essere eseguita utilizzando le stesse tecniche agronomiche descritte al comma precedente.

Art. 70 - Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria

1. Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante deve essere eseguito quanto segue:
 - a) nell'evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, di insetti o di altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità comunale, d'intesa con il Settore fitosanitario della Regione Piemonte, ex Osservatorio per le malattie delle piante, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato per sostenere la lotta contro tali parassiti il Comune collaborerà altresì con gli Enti preposti nella lotta guidata.
 - b) è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coltivatori e ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità comunale e al Settore fitosanitario della Regione Piemonte, ex Osservatorio per le malattie delle piante, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiano diffusibili o pericolosi e di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che vengano all'uopo indicati. Per i boschi affetti da malattie, valgono altresì le norme in materia emanate a livello nazionale e regionale. Allo scopo di preservare i boschi e le colture dall'invasione di insetti e di crittogame, l'Autorità comunale può ordinare il taglio delle piante e le estrazioni delle ceppaie morte, sentito il parere degli Enti incaricati in detta materia.

2. Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni ed altri comunque interessati all'azienda, non potranno trasportare altrove le piante o parte di esse esposte all'infestazione senza certificato di immunità rilasciato dal Settore fitosanitario della Regione Piemonte, ex Osservatorio per le malattie delle piante.

Art. 71 - Lotta contro gli organismi nocivi delle piante di cui al D.Lgs 19/08/2005, n. 214

1. In presenza di misure di lotta obbligatoria adottate in attuazione del D.Lgs. 19/08/2005 il proprietario del fondo e il conduttore, in solido tra loro, debbono eseguire tutte le pratiche agronomiche ed i trattamenti fitosanitari secondo le prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dai competenti organi Regionali e statali. Chiunque abbia notizia dell'inadempienza circa gli obblighi di lotta obbligatoria ne dà comunicazione all'Amministrazione comunale che provvederà a segnalare all'inadempiente l'obbligo di procedere. Nel protrarsi dell'inadempienza oltre i termini fissati dal Comune, questo provvederà alla segnalazione al Settore Fitosanitario regionale per l'adozione degli adempimenti di competenza.
2. Nel caso in cui il proprietario e/o conduttore del fondo oggetto dei mancati interventi di lotta obbligatoria risultino sconosciuti ovvero, sebbene noti, permangono inadempienti, nelle more dell'intervento pubblico, il Comune può incaricare il confinante del fondo interessato, verificata la sua disponibilità, senza diritto ad alcun rimborso, alla pulizia del gerbido nel limite di metri 15 oltre il confine di tutte le pratiche agronomiche ed ai trattamenti fitosanitari secondo le prescrizioni contenute nei provvedimenti dei competenti organi Regionali e Statali.

Art. 72 - Disposizioni aggiuntive specifiche in tema di prevenzione e lotta alla Flavescenza dorata della vite

1. I proprietari dei terreni su cui insistono vigneti incolti hanno l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione; i proprietari di fondi sui quali siano presenti viti sparse o ricacci spontanei di vite mantenuti allo stato incolto devono provvedere alla eliminazione delle piante di vite, comprese le radici, salvaguardando le specie arboree presenti. In considerazione della situazione di emergenza, della acclarata pericolosità costituita dalla presenza di viti incolte, anche a notevole distanza, quali fattori di recrudescenza della Flavescenza dorata, il Sindaco, acquisito il parere del settore Fitosanitario regionale, con propria ordinanza contingibile ed urgente notificata al proprietario e/o conduttore del fondo interessato, fissa il termine entro cui si debba eseguire l'estirpazione prevedendo l'immediato intervento dell'amministrazione comunale nel caso di inattività del proprietario e/o conduttore. E' fatta salva la potestà di rivalsa nei confronti del proprietario e/o conduttore del fondo ai fini del recupero di ogni spesa sostenuta dall'Amministrazione comunale, nonchè l'applicazione delle disposizioni penali e sanzionatorie vigenti. Restano impregiudicate le prerogative del settore Fitosanitario Regionale di cui all'art. 18 ter della L.R. 63/78.

Art. 73 - Misure contro la propagazione della nottua, della piraride del mais, e della metcalfa pruinosa

1. Al fine di evitare la propagazione di larve nocive all'agricoltura, gli steli, gli stocchi, i tutoli e i materiali residui del mais, ove non siano già stati raccolti ed utilizzati, devono

essere interrati o altrimenti distrutti entro il 15 aprile di ogni anno (D.M. 6/12/1950);

2. Per contenere la diffusione della metcalfa pruinosa (insetto che si nutre di linfa vegetale), occorre provvedere alla pulizia delle fasce di terreni incolti, colonizzati dall'insetto nocivo, e confinanti con terreni coltivati, per una lunghezza minima di metri 12.

Art. 74 - Cartelli per esche avvelenate

1. È vietato spargere esche avvelenate sul territorio ed impiegare sostanze venefiche senza specifica autorizzazione dell'Autorità sanitaria e veterinaria competente per territorio.
E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze in esse contenute possano recare danno all'uomo od agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta "terreno avvelenato" o simile.

Art. 75 - Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti agricoli

1. E' vietato effettuare trattamenti con fitofarmaci insetticidi, acaricidi, diserbanti ed anticrittogamici alle colture, sia legnose che erbacee, durante il periodo della fioritura (dall'apertura dei petali alla caduta degli stessi) al fine di salvaguardare la vita delle api e degli altri insetti impollinatori. E' vietato altresì effettuare tali trattamenti durante la fioritura di erbe spontanee sottostanti le piante da trattare. Tali trattamenti sono pertanto consentiti solo dopo lo sfalcio e l'asporto od essiccazione delle erbe spontanee in fioritura.
2. E' severamente proibito scaricare gli eventuali residui di prodotti nonché le acque di lavaggio delle botti usate per i trattamenti, in canali, fossi, risorgive od altri analoghi luoghi, poiché i prodotti succitati possono arrecare danni a colture, animali, falde acquifere, flora spontanea, ecc.

Art. 76 - Indicazioni in merito all'utilizzo dei prodotti fitosanitari

1. Tutti coloro che, nel corso di un'attività professionale nell'ambito del settore agricolo o in altri settori affini, utilizzano e/o acquistano per l'impiego diretto, per sé o per conto terzi, i prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti devono essere in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato dalle regioni.
2. I prodotti fitosanitari e i loro coadiuvanti, qualora classificati molto tossici o nocivi possono essere venduti per l'impiego diretto per sé o per conto terzi solo a coloro che siano muniti dell'apposita autorizzazione all'acquisto.
3. Per tutti gli altri prodotti fitosanitari, esenti da particolari vincoli per l'acquisto, l'acquirente, il detentore e l'utilizzatore sono responsabili dell'osservanza delle indicazioni riportate nell'etichetta del prodotto.

Art. 77 - Modalità d'impiego degli antiparassitari

1. Nel corso del trattamento con prodotti fitosanitari si deve evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private, strade e colture attigue e quindi occorre irrorare dirigendo il getto verso l'interno della coltura;
2. All'interno dei centri abitati è vietato l'uso dei prodotti antiparassitari appartenenti già alla I^a e II^a classe tossicologica, ora definiti molto tossici o tossici e nocivi, fatta eccezione nel caso di specifiche e dimostrabili necessità di ordine fitopatologico.
3. In prossimità di scuole, asili e spazi ricreativi per l'infanzia i trattamenti consentiti devono essere effettuati nell'orario di chiusura di tali strutture.
4. In prossimità di abitazioni eseguire il trattamento nel primo mattino o nelle ore serali in modo da consentire ai vicini di tenere chiuse le porte e le finestre e non eseguirlo su orti o vicinanza di essi, se non adeguatamente protetti.
5. L'erogazione di antiparassitari con atomizzatori e nebulizzatori è consentita solo a distanze superiori a 30 m. da abitazioni, edifici e luoghi pubblici con le relative pertinenze. Al di sotto di detta distanza i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie possono essere effettuati solo con presidi già di III^a e IV^a classe, cioè non compresi tra prodotti molto tossici, tossici e nocivi, dando apposito avviso ai confinanti con almeno 24 ore di anticipo, prima delle ore 10.00 e dopo le ore 17.00, in assenza di vento, solo con l'impiego della lancia a mano nei vigneti e frutteti, e delle irroratrici a barra nelle colture a terra (mais, soia, ecc).
6. La pressione dei suddetti mezzi deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva, ed il getto delle lance deve essere indirizzato in direzione opposta all'abitato. Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci in proprietà o su superfici altrui, l'utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza.
7. Occorre provvedere al collaudo, taratura e manutenzione delle macchine irroratrici, atomizzatori od altri mezzi utilizzati.
8. In aperta campagna il trattamento è consentito con tutti i prodotti antiparassitari purché il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade. Qualora se ne ravvisi il rischio, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto. Durante il trattamento e per tutto il tempo di carenza del prodotto distribuito dovrà venire apposto il divieto di accesso alle aree trattate mediante appositi cartelli recanti la dicitura "coltura (o terreno) trattata/o con presidi sanitari".
9. E' vietata la preparazione delle miscele antiparassitarie e lo scarico dei liquidi di lavaggio dei contenitori e delle attrezzature in prossimità di corsi d'acqua, pozzi sorgenti, fossi, fontane, vie, piazze e pubbliche fognature.

CAPO X

VENDITA PRODOTTI AGRICOLI

Art. 78 - Autorizzazione

1. I produttori agricoli che intendono vendere al dettaglio su superfici all'aperto e nell'ambito dell'azienda agricola o su altre aree private di cui hanno disponibilità non è soggetta ad alcuna comunicazione o altro titolo abilitante, come stabilito dall'art. 2-quinquies della legge 11 marzo 2006, n. 81 che, modificando l'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 228/2001, ha semplificato le procedure per l'attività di vendita al dettaglio dei prodotti nella stessa azienda agricola.
2. Qualora la vendita venga esercitata sul campo o comunque su sedimi privati in fregio alle strade pubbliche, il posizionamento dei prodotti ed eventuali attrezzature di supporto all'attività di vendita non può costituire ingombro al sedime stradale e sue pertinenze, salva autorizzazione specifica; inoltre le condizioni di accesso al luogo non devono comportare intralcio o pericolo all'ordinaria circolazione stradale.
3. Nell'attività di vendita devono comunque essere garantiti i livelli minimi di legge quanto a condizione igienico-sanitarie.

Art. 79 - Vendita di piante e sementi

1. E' consentito il commercio di piante spontanee, parti di esse e delle loro sementi, nell'osservanza delle norme di cui alla legge 22.05.1973 n. 269 *"Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento"* e delle norme regionali di legge in materia.
2. E' vietato il commercio ambulante delle piante, delle parti di piante o di sementi destinati alla coltivazione a coloro che non siano muniti di apposita autorizzazione.

Art. 80 - Funghi e tartufi

1. La raccolta, la commercializzazione, l'asportazione e la detenzione dei funghi epigei ed ipogei e degli altri prodotti del sottobosco, anche non commestibili, sono regolati dal D.P.R. 14/07/1995 n: 376 , dalla L.R. 02/11/1982 n. 32 e s.m.i., salvo specifiche limitazioni previste dal piano naturalistico o di gestione all'interno dei Siti della Rete Natura 2000.
2. La raccolta e la commercializzazione dei tartufi sono regolate dalla Legge Regionale 12.03.2002 n. 10.

CAPO XI MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 81 - Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali

1. I proprietari ed i detentori di animali sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale ed al Servizio Veterinario dell'A.S.L. qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, come pure qualunque caso di morte degli animali non riferibile a malattie comuni già accertate.
2. I proprietari ed i possessori di animali, colpiti da malattie infettive o diffusive o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:
 - a) isolare gli animali ammalati e quelli morti evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua;
 - b) non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale od altro materiale, che possa costituire veicolo di contagio, prima che vengano date le disposizioni da parte del Servizio veterinario dell'A.S.L. competente.
3. I proprietari ed i conduttori di animali infetti o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'Autorità sanitaria.

Art. 82 - Seppellimento di animali morti

1. Ogni caso di morte dei propri animali deve essere segnalato al Servizio Veterinario dell'A.S.L., il quale deve accertare la causa di morte e stabilire la destinazione delle spoglie rilasciando la certificazione prevista dalla normativa vigente. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive di cui all'art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R.320/54) la carcassa dell'animale deve essere avvolta con un telo di soluzione disinfettante in attesa delle disposizioni del Servizio Veterinario dell'A.S.L.
2. Lo smaltimento dovrà avvenire secondo le indicazioni fornite dal Servizio Veterinario dell'A.S.L.
3. E' assolutamente vietato l'interramento degli animali morti per malattie infettive o sospette di esserlo. Tale modalità potrà essere eseguita solo in casi particolari ed eccezionali in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 320/54) e comunque nel rispetto delle normative vigenti ed autorizzato esclusivamente con provvedimento del Sindaco su disposizione del Servizio Veterinario e del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L.
4. L'interramento è consentito solo ed esclusivamente per le carcasse di cani e gatti.
5. Gli animali morti per cause naturali, o parti di essi, devono essere smaltiti in/ conformità alle norme del Regolamento CE 14.12.1992 n. 508 *“Norme sanitarie per e s.m.i. o di specifiche norme di polizia veterinaria che prevedono il ritiro da parte di ditta autorizzata.*

Art. 83 - Tenuta del bestiame

1. Il bestiame, oltre ad essere tenuto in buono stato di pulizia, deve essere ricoverato in stalle sufficientemente igieniche e razionali.

Gli animali devono godere delle cosiddette "cinque libertà" seguenti:

- libertà dalla fame e dalla sete (la dieta deve essere sufficiente, in quantità, qualità e composizione, a garantire un livello normale di salute e di vigore fisico);
- libertà dal disagio termico e fisico (il ricovero non deve essere né troppo caldo né troppo freddo e non deve impedire il riposo);
- libertà dal dolore e dalle malattie (il sistema di allevamento deve essere tale da minimizzare il rischio di lesioni e di malattie, che comunque qualora si verificassero devono essere rilevate e trattate immediatamente);
- libertà dalla paura e dallo stress (assicurando situazioni e trattamenti che evitino la sofferenza e che evitino inutili stati di eccitazione o agitazione);
- libertà di riprodurre i propri modelli comportamentali naturali (devono essere messi a disposizione dell'animale spazio sufficiente, attrezzature appropriate e la compagnia di altri animali della stessa specie).

Art. 84 - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

1. Chiunque, nei propri fondi, trovi animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso alle autorità competenti che provvedono ai sensi di legge o, se è noto, al proprietario con il diritto alla rifusione dei danni eventualmente subiti.

Art. 85 - Trasporto di animali

1. Il trasporto di animali va fatto con mezzi sufficientemente aerati ed ampi per non arrecare danno od inutile sofferenza ed a norma della legislazione vigente.
2. La rispondenza degli automezzi per il trasporto degli animali deve essere conforme ai requisiti sanciti dall'art. 37 del regolamento di polizia veterinaria approvato con la legge 08.02.1954 n.320 e possedere la specifica autorizzazione sanitaria prevista dall'art. 5 del D.L. 30.12.1992 n. 532.

Art. 86 - Maltrattamento di animali

1. Gli Agenti di polizia che vengono a conoscenza di maltrattamenti di animali, nei modi previsti dall'art. 727 del C.P., provvedono a denunciare le persone responsabili all'Autorità Giudiziaria.

Codice penale - Art. 727 Maltrattamento di animali

Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.

Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta.

Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi.

CAPO XII

NORME SANZIONATORIE

Art. 87 Accertamento delle violazioni

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni del presente regolamento sono svolte, in via principale, dagli agenti della Polizia Locale, ferma restando la competenza di ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, a norma dell'articolo 13 della legge 24.11.1981 n. 689 e S.E.I.
2. Resta ferma la competenza di accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Art. 88 - Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Alle violazioni delle norme disciplinate dal presente regolamento, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'articolo 7 bis del d.lgs. 18.08.2000 n. 267, come introdotto dall'articolo 16 della legge 16.01.2003 n. 3, il quale prevede il pagamento di una somma in denaro da € 25,00 a € 500,00.
2. E' consentito il pagamento in via breve delle sanzioni ed in misura ridotta entro 60 giorni dalla notificazione, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24.11.1981 n. 689 e s.m., nel rispetto dei limiti edittali indicati in ogni articolo del presente regolamento.
3. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

Art. 89 - Processo verbale di accertamento

1. La violazione di una norma del presente regolamento per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.
2. Il processo verbale di accertamento deve contenere come elementi essenziali:
 - a) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
 - b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
 - c) le generalità dell'autore della violazione, dell' eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della legge 24.11.1981 n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
 - d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
 - e) l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
 - f) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
 - g) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;

- h) l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;
 - i) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore;
 - j) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.
3. Qualora la violazione sia stata commessa da più persone anche se legate dal vincolo della corresponsabilità (articolo 5 della legge 24.11.1981 n. 689), a ognuna di queste deve essere redatto un singolo verbale.
4. Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione; qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di riceverne copia ne viene dato atto in calce allo stesso.
5. Laddove ciò non sia possibile, si procederà a notificazione al/ai trasgressori e ad eventuali obbligati in solido, nel termine di 90 giorni, ai sensi dell' articolo 14, comma 2, della legge 689/81.
6. Il termine è di 360 giorni nel caso di persone residenti all'estero.

Art. 90 Rapporto all' autorità competente

1. Fatte salve le ipotesi di cui all' articolo 24 della legge 24.11.1981 n. 689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall' articolo della legge succitata, l'agente della Polizia Locale trasmette al Comune:
- a) l'originale del processo verbale;
 - b) la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione;
 - c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione che, se presentati/redatti, devono essere trasmessi allo stesso per conoscenza.

Art. 91 - Competenza ad emettere le ordinanze - ingiunzione o di archiviazione

1. L'emissione dell' ordinanza - ingiunzione di pagamento o dell' ordinanza di archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti il presente regolamento compete, con riferimento agli articoli 107 e 109, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, al Direttore dell'Area Amministrativa.
2. Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o della notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'Autorità competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi e documenti, in esenzione da bollo, e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.
3. L'Autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza - ingiunzione motivata, ai sensi dell'articolo 11 della legge 689/81, la quantificazione della somma di denaro dovuta entro i limiti edittali indicati in ogni articolo del presente regolamento, e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che visono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

4. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'interessato per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche.
5. L'Autorità che applica la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata a rate, con la modalità di cui all'articolo 26 della legge 689/81.
6. L'interessato che ha richiesto il pagamento rateale della sanzione si intende in condizioni disagiate quando il suo valore ISEE è inferiore ad € 8 . 000,00, come da regolamento comunale.
7. Il ricorso avverso la sanzione principale si estende alla sanzione accessoria.
8. Avverso l'ordinanza-ingiunzione del Comune è ammessa opposizione avanti al Giudice del luogo in cui è stata commessa l'infrazione e si propone davanti al Giudice di Pace o al Tribunale a secondo della materia, così come previsto dall'articolo 6 del decreto Legislativo n.150 del 01/09/2011.

Art. 92 - Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando prevista, è effettuata a norma della legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.

Art. 93 - Altre sanzioni accessorie

1. Indipendentemente dalle sanzioni pecuniarie previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore in possesso di un titolo autorizzatorio espresso o implicito, nei casi non normati dal D. Lgs. 13.07.1994 n. 480 o da altra norma statale o regionale, potrà essere inflitta la sospensione del titolo medesimo per:
 - a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica;
 - b) mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti all'infrazione;
 - c) morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione o altro titolo.La sospensione può avere durata massima di giorni 30 e si interrompe di diritto quando il trasgressore abbia adempiuto agli obblighi.
2. Il Comune ordina, altresì, quando ciò si renda necessario, il ripristino dello stato delle cose e/o dei luoghi, in un tempo ritenuto congruo in ragione della singola fattispecie.
3. In caso di inadempienza l'Amministrazione comunale provvede coattivamente, con successiva rivalsa delle spese in capo ai soggetti obbligati.
4. Gli organi di polizia preposti all'accertamento delle violazioni possono altresì procedere al sequestro amministrativo cautelare, nei limiti di cui all'articolo 13 della citata legge 689/81, quando le cose possano formare oggetto di confisca.

CAPO XIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 94 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenute esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
2. L'Amministrazione comunale potrà, qualora ne ravvisi l'opportunità, con deliberazione della Giunta comunale, aggiornare periodicamente i valori monetari delle sanzioni ed oblazioni a carico dei trasgressori della presente normativa.
3. Sono abrogati il precedente Regolamento in materia e tutte le altre disposizioni degli organi comunali riguardanti fattispecie comprese nel presente Regolamento e con esso in contrasto od incompatibili.